



COMUNE DI POZZOLENGO

Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE N. 16

IN DATA: 29/04/2026

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.12 DEL 21.06.2021 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - APPROVAZIONE

L'anno **2026** addì **29** del mese di **Aprile** alle ore **18.00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, sono stati convocati in seduta **ordinaria** i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente
FRANZONI ALEX	SI
RONCHI LORENZO	SI
BARONI GUIDO	SI
MADDI PAOLO	SI
ASCHEDAMINI DANIELA	SI
FRANZOGLIO FEDERICO	SI
SALANDINI NAZARENO	AG
PIROLI MARCO	SI
BEGALI SARA	SI
CASTOLDI GILBERTO	AG
PIETROPOLI NICOLA	SI
GAIO TECLA	SI
DEGANI PAOLO	AG

Presenti : 10 Assenti : 0 Assenti Giustificati : 3

Partecipa il **Segretario Comunale, ESTI MARCO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **Sindaco, FRANZONI ALEX** dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.12 DEL 21.06.2021 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra sinteticamente le ragioni tecniche della modifica.

Premesso che:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno disciplinato l'imposta municipale propria (IMU);

Dato atto che, a seguito di quanto sopra esposto il Consiglio Comunale del Comune di Pozzolengo, con propria Deliberazione n. 12 del 21.06.2021, ha approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), successivamente modificato con deliberazioni di C.C. n. 13 del 28.04.2023 e n. 23 del 31.07.2024;

Vista la necessità di modificare il regolamento ai fini dell'adeguamento alle disposizioni previste dalla deliberazione ARERA n. 355/2025/R/rif ai fini dell'erogazione del Bonus sociale rifiuti;

Vista altresì la necessità di adeguare il regolamento riguardo alle modalità di versamento della tassa sui rifiuti ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. (piattaforma PagoPA istituita da AGID);

Considerato che la predetta delibera, nel disciplinare l'erogazione del bonus rifiuti, impatta sull'organizzazione delle attività dell'ufficio tributi, prevedendo l'erogazione del bonus nella prima rata dell'anno:

- tramite rimessa diretta, con modalità che garantiscano la tracciabilità dell'erogazione e l'individuazione del beneficiario della stessa;
- a titolo di compensazione nella prima rata di scadenza del ruolo in caso di regolarità dei pagamenti, se esso viene elaborato in data antecedente al 30 giugno; in caso di incapienza di tale rata, l'importo residuo dell'agevolazione dovrà essere riconosciuto nella successiva rata utile;

Ritenuto, pertanto, di modificare il vigente regolamento inserendo un nuovo art. 13 per il recepimento del Bonus sociale rifiuti, immediatamente seguente alla sezione dedicata a riduzioni e agevolazioni, e modificando l'art. 23 "Versamenti e gestione" (precedentemente art. 22) per esplicitare le modalità di pagamento della Tari consentite;

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a norma del quale il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 a norma del quale le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;
- l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, così come convertito in Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, a decorrere dall'anno 2022, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 secondo cui a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 13, comma 15-ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a norma del quale a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Dato atto che:

- il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia;
- per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Esaminato lo schema di Regolamento Comunale disciplinante la tassa sui rifiuti (TARI), nella nuova formulazione derivante dal recepimento delle predette modifiche all'art. 13 e successivi ed allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, con la lettera **a)**;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dalla L. 213/2012, sono stati acquisiti i pareri favorevoli da parte

del Responsabile dell'Area Finanziaria-Tributi-SUAP-Informatica, rag. Ivano Marcheselli, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile;

Dato atto altresì che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito con prot. 3139 del 16/04/26 il parere n. 10 del 15/04/26 dell'organo di revisione contabile, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, allegata con lettera **b)** alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti,

Presenti: 10

Favorevoli: 10

Contrari: 0

Astenuti: 0

espressi nei modi e nelle forme di legge,

D E L I B E R A

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare le modifiche al Regolamento Comunale di cui all'art. 13 e successivi nella loro nuova formulazione e l'adeguamento dell'art. 23 alle modalità di pagamento previste dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 82/2005;
- 3) di dare atto che, recependo le modifiche di cui al precedente punto, il vigente Regolamento sulla disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 21.06.2021 e successive modificazioni, risulta nella sua nuova forma come da allegato a);
- 4) di prendere atto che il suddetto regolamento, produce i suoi effetti con decorrenza 1° gennaio 2026;
- 5) di dare atto che è stato acquisito con prot. 3139 del 16/04/26 il parere n. 10 del 15/04/26 dell'organo di revisione contabile, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, allegato con lettera **b)** alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti non specificatamente ed espressamente previsti dall'allegato Regolamento si rimanda alle norme di Legge disciplinanti la materia;
- 7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 8) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nelle sezioni dedicate, il provvedimento e il regolamento allegato.

Inoltre, su proposta del Sindaco, attesa l'urgenza di provvedere,

Con voti,

Presenti: 10

Favorevoli: 10

Contrari: 0

Astenuti: 0

espressi nei modi e nelle forme di legge,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL, approvato con D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / 6

Ufficio Proponente: **Ufficio Finanziario e Tributi**

Oggetto: **MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.12 DEL 21.06.2021 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI - APPROVAZIONE**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Finanziario e Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/04/2026

Il Responsabile di Settore

Rag. Ivano Marcheselli

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/04/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Ivano Marcheselli

Letto, approvato e sottoscritto da

Il Sindaco
FRANZONI ALEX

Il Segretario Comunale
ESTI MARCO